

STUDIO PERINETTO LORENZO

DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO

CODICE FISCALE PRN LNZ 51P14 L219F - PARTITA I.V.A. 01507470019
10121 - TORINO - CORSO MATTEOTTI, 44 - TEL. 011 5623588 (3 LINEE R.A.) - FAX 011 5624225

Torino, li 3 marzo 2016

Comunicazione n. 03/2016

Oggetto: nuova procedura di dimissioni operativa dal 12 marzo 2016

Gentile Cliente,

la presente per informarLa che, che per effetto dell'art. 26 del D.Lgs 151/2015, a decorrere dal 12 marzo p.v. sarà possibile ricevere e considerare valide le dimissioni esclusivamente se presentate in modalità telematica con apposito modulo predisposto dal Ministero del Lavoro (fac-simile allegato alla presente). Non saranno pertanto più da considerarsi idonee a produrre effetti le dimissioni cartacee presentate a mano o a mezzo posta da parte del dipendente.

Per poter rassegnare le proprie dimissioni il dipendente dovrà seguire in autonomia la seguente procedura:

1. richiedere all'INPS il codice PIN personale, qualora non ne sia già in possesso
2. registrarsi presso il sito del Ministero del Lavoro accedendo a www.cliclavoro.gov.it (sempreché non l'abbia già fatto in passato)
3. accedere al sito del Ministero del lavoro www.cliclavoro.gov.it, andare alla pagina dedicata ed aprire il form on-line per l'immissione dei dati relativi alla comunicazione di dimissioni (o di revoca delle dimissioni già comunicate)
4. inviare telematicamente il modello.

Per lo svolgimento di queste operazioni il dipendente potrà farsi assistere da un patronato, che pertanto si occuperà di compilare ed inviare il modulo in sua vece. I Consulenti del Lavoro non rientrano tra i soggetti abilitati allo svolgimento di tale pratica per conto del lavoratore, pertanto **non sarà possibile per lo Studio svolgere tale pratica** neanche su esplicita delega del lavoratore.

Il modulo di dimissioni sarà ricevuto dal datore di lavoro e contestualmente dalla Direzione Territoriale del Lavoro competente sulla casella di **posta elettronica certificata (PEC)**, pertanto sarà richiesta una maggiore regolarità da parte del datore di lavoro negli accessi alla PEC, per evitare di accorgersi tardi delle dimissioni presentate dal proprio dipendente ed essere di conseguenza in ritardo per le comunicazioni obbligatorie agli Enti. A tale proposito si specifica che i 5 giorni per la comunicazione al Centro per l'Impiego delle dimissioni decorrono dalla ricezione della PEC, indipendentemente dalla data riportata sul modulo, e che la sanzione per la comunicazione tardiva ammonta ad un importo tra euro 100,00 ed euro 500,00.

Trattandosi di una disposizione di legge di recente emanazione, ad oggi i CCNL non regolamentano le modalità eventuali di comunicazione preventiva delle dimissioni da parte del dipendente. Quest'ultimo potrebbe pertanto non presentarsi più al lavoro senza alcun preavviso limitandosi ad inviare telematicamente il modulo di dimissioni con effetto dall'ultimo giorno di lavoro. In questo caso sarà comunque diritto del datore di lavoro trattenere l'ammontare del preavviso non rispettato al lavoratore dimissionario.

L'obbligo di effettuare la comunicazione con le modalità descritte nella presente vale anche per le risoluzioni consensuali, mentre non è richiesto per le dimissioni dei lavoratori domestici.

A disposizione per qualsiasi chiarimento, Le porgo i miei più cordiali saluti.

Lorenzo Perinetti

Allegato n. 1: Fac-simile modulo